



COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Piazza I° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)

TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535

PEC: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

CODICE FISCALE 00370530388



Allegato E) – Capitolato di Gara (Bozza)

CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

ART. 1

(OGGETTO E PRESTAZIONI)

L'incarico relativo al servizio professionale di brokeraggio assicurativo ha la finalità di fornire al Comune di Lagosanto (di seguito denominato Comune) un supporto completo in materia assicurativa e in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- individuazione ed analisi dei rischi da assicurare connessi al patrimonio e/o all'attività del Comune;
- analisi valutativa e ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti in relazione all'economicità ed efficacia delle stesse con individuazione delle modifiche necessarie e/o possibili, proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali per le specifiche esigenze del Comune;
- segnalazioni di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;
- assistenza, su richiesta del Comune e ai soli fini assicurativi, nella stima dei beni patrimoniali del Comune;
- supporto nelle procedure di gara (predisposizione capitolati, eventuale consulenza sulle offerte pervenute, ecc.), esclusa qualsiasi intermediazione nella scelta del contraente;
- indagini di mercato finalizzate sia all'acquisizione di polizze in fase di rinnovo con il miglior rapporto qualità/prezzo, sia alla verifica e successiva eventuale proposta di aggiornamento delle polizze in essere;
- verifica e attestazione, in fase preventiva alla sottoscrizione dei contratti assicurativi da parte dell'Ente, che ciascun contratto presenti identità di condizioni con quelle risultanti dalla gara;

- rilascio di pareri e consulenza in merito a coperture assicurative; segnalazione delle scadenze, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze e di eventuali problematiche emergenti con le relative soluzioni;
- gestione e trattazione presso le compagnie di assicurazione dei sinistri passivi con le modalità confacenti a ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile a una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia di assicurazione;
- aggiornamento sullo stato dei sinistri attivi e passivi, anche tramite l'istituzione di apposito portale dedicato, consultabile dal Comune.
- su richiesta di Amministratori e/o dipendenti del Comune, consulenza e assistenza nell'individuazione delle coperture più favorevoli che, con corresponsione diretta del premio da parte dell'Amministratore e/o dipendente assicurato, tutelino le ipotesi di responsabilità amministrativa, contabile, e comunque ogni altro aspetto strettamente connesso all'incarico svolto esclusivamente all'interno del Comune.

ART. 2

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

Il Broker eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente Capitolato, impegnandosi a utilizzare personale con i necessari requisiti tecnici e professionali previsti dalla natura dell'incarico. Il Broker non dovrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnarlo nei confronti di terzi.

All'inizio del servizio, l'affidatario dovrà comunicare il/i nominativo/i del/i referente/i che verrà impiegato per lo svolgimento dello stesso. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più referenti qualora ne riscontrasse l'inadeguatezza.

ART. 3

(DURATA DEL SERVIZIO)

La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di stipula.

Nell'ipotesi di scadenza naturale o recesso anticipato, determinato dalla volontà dell'aggiudicatario oppure derivante da situazioni d'inadempienze contrattuali rilevate dal Comune, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà garantire la prosecuzione dei servizi per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni ininterrotti, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al successivo nuovo Broker o all'amministrazione.

ART. 4

(RISOLUZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere, a mezzo lettera raccomandata/pec, l'affidamento in oggetto prima della scadenza stabilita in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario relative agli obblighi derivanti dal presente Capitolato, da disposizioni di legge o di regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno. Si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta mediante semplice lettera raccomandata. In entrambi i casi la risoluzione avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

ART. 5

(ONERI)

Il servizio svolto dal Broker sarà remunerato, così come consuetudine di mercato, dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le polizze. In particolare verranno poste a carico delle compagnie le seguenti provvigioni calcolate sul premio lordo complessivo pari a **X** % (X percento) sulle polizze RCA e **XX** % (XX percento) sulle polizze diverse da RCA.

Il Broker si impegna comunque a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore rispetto a quanto sopra stabilito.

Le Parti statuiscono che l'espletamento delle attività contrattuali a favore del Comune non comportano né oneri aggiuntivi né eventuali rimborsi di qualsivoglia natura, salvo il caso di consulenze ad hoc richieste dal Comune che esulino dai servizi di cui al presente Capitolato.

IL COMUNE si impegna a rendere noto agli assicuratori l'esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza di cui al presente affidamento e a darne notizia in occasione di bandi di gara, mediante predisposizione di apposita "Clausola Broker".

ART. 6

(GARANZIE)

Il Broker produce in copia la polizza di assicurazione per l'R.C. professionale prevista dal D.Lgs. 209/2005, codice delle assicurazioni private, con i contenuti minimali ed i massimali minimi stabiliti nel regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2016 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa.

Il Broker dovrà comunicare qualsiasi successiva variazione alla polizza in oggetto.

ART. 7

(PAGAMENTO DEI PREMI)

Il Comune si impegna a effettuare il versamento dei premi, inerenti ai contratti assicurativi che saranno stipulati, prorogati e/o negoziati, esclusivamente per il tramite del Broker nei tempi previsti e atti a garantire la tempestiva copertura assicurativa. Il Broker a sua volta si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

La corresponsione dei premi al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice, entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il versamento dei premi sarà effettuato dal Comune mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato del Broker, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni modifica ai dati relativi al conto dedicato e alle persone delegate a operare su di esso, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Broker per iscritto.

Al ricevimento del bonifico, il Broker provvederà alla trasmissione delle polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie di assicurazione, debitamente quietanzate.

In deroga a quanto sopra previsto, e solo in casi eccezionali previamente autorizzati dal Broker, il Comune potrà richiedere allo stesso di anticipare per proprio conto i premi dovuti, qualora vi sia una temporanea insufficienza di fondi nel bilancio e solo per il limitato periodo di tempo necessario a predisporre tutti gli atti necessari per procedere con l'integrazione delle relative risorse finanziarie.

ART. 8

(OBBLIGHI DELLE CONTROPARTI)

Il Broker:

- dovrà svolgere l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato e nell'esclusivo interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà;
- si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, obbligandosi a garantire che tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato si attengano alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia;
- dovrà garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi e dovrà mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Sono a carico del Broker tutte le spese e oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione dell'incarico.

Il Comune, da parte sua, si obbliga a:

- non stipulare, modificare o sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, per altro non vincolante per il Comune;
- rendere noto in tutte le procedure per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione dell'affidamento e delle relative polizze, è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun Capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri e la formulazione di eventuali disdette.

ART. 9

(CONTROVERSIE)

Eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente affidamento di brokeraggio assicurativo, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite dal competente Foro di Ferrara

ART. 10

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

I dati personali forniti dalle parti sono tutelati dal D. Lgs. n. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente affidamento.

Le parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione all'affidamento e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, Direttive Europee e disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 11

(CODICE DI COMPORTAMENTO)

Il Broker si vincola a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto applicabili, previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune.

ART. 12

(RINVIO)

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. n. 209/2005 e alle altre norme applicabili in materia.